



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 287 LEGISLATURA N. X

DE/BO/ALI Oggetto: L.R. 27/09 "Testo Unico in materia di commercio" -
0 NC Periodi delle vendite di fine stagione. Anno 2020

Prot. Segr.
1536

Lunedì 18 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|--------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

OGGETTO: L.R. 27/09 "Testo Unico in materia di commercio" –. Periodi delle vendite di fine stagione. ANNO 2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e tutela dei Consumatori che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità; e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA

1. Di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n° 27 10/11/2009 art. 31 comma 2 i periodi di vendita di fine stagione come di seguito specificato:
 - Le vendite di fine stagione, per l'anno 2020, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno:
 - Dal 1° giorno feriale antecedente L'Epifania (4 gennaio) fino al 1° marzo;
 - Dal 1° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al 1° settembre.
2. Gli operatori che partecipano all'evento del Black Friday non hanno l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

3. I Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono disporre di far effettuare agli operatori commerciali in sede fissa le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale 27/2009 "Testo Unico in materia di Commercio" articolo 31
- DGR n. 589/2011 "Decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento "indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione". Recepimento"
- DGR n. 1147 del 03.10.2016 concernente: "Recepimento Documento di integrazione al Documento del 24-3-2011 recante "Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull'individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione" - saldi invernali. L.R. n.27/2009 e s.m.i"

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La legge regionale n° 27/2009 che ha sostituito la legge regionale 26/99 – Norme ed indirizzi per il settore del commercio – relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione all'articolo 31 così recita:

"Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale".

La Giunta Regionale con DGR n. 589/2011 ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento "indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Successivamente la conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome il 7 luglio 2016 ha approvato l'integrazione al Documento del 24 marzo 2011 - indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull'individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione come di seguito:

1. di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce quanto segue nella individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione:
 - il primo giorno feriale antecedente l'Epifania
 - il primo sabato del mese di luglio
2. di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Il Black Friday, venerdì nero all'italiana è una giornata interamente dedicata allo shopping "scontato".

L'evento che ha origine negli Stati Uniti si festeggia il venerdì successivo alla festa del Ringraziamento e tradizionalmente da inizio al periodo degli acquisti natalizi.

Negli ultimi anni la giornata del Black Friday si è sempre più radicata anche in Italia, diventando un appuntamento commerciale interessante.

I commercianti possono scegliere se partecipare o meno al Black Friday, giornata che per l'anno in corso coincide a venerdì 29 novembre 2019. Gli operatori commerciali che volessero intraprendere questa modalità promozionale non hanno l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.

La Regione Marche dal mese di agosto 2016 è stata interessata da numerosi ed eccezionali eventi sismici di alta intensità che hanno prodotto danni gravissimi ad una parte rilevante del territorio di ben quattro province marchigiane. Rilevanti sono anche i danni alle attività economiche e produttive nei comuni ricadenti nel c.d. cratere.

Al fine di sostenere le attività commerciali ricadenti nei comuni del cratere sono state attivate azioni immediate, in particolare cercando di cogliere anche le opportunità di maggiori consumi connesse al periodo pre-natalizio prevedendo specifiche deroghe al settore.

In base a quanto sopra si rende necessario:

- stabilire i periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione come di seguito specificato:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Le vendite di fine stagione, per l'anno 2020, possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno:

- Dal 1° giorno feriale antecedente L'Epifania (4 gennaio) fino al 1° marzo;
- Dal 1° sabato del mese di luglio (4 luglio) fino al 1° settembre.

-stabilire che gli operatori che partecipano all'evento del Black Friday non hanno l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune competente.

I Comuni ricadenti nel cratere, in deroga alle disposizioni regionali di cui all'articolo 32, commi 1 bis e 4, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), possono disporre di far effettuare agli operatori commerciali in sede fissa le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione.

La bozza di Dgr è stata inviata anche alle Associazioni dei commercianti e degli artigiani al fine di avere un loro parere in merito.

La Confcommercio con nota del 31 ottobre prot 2849/D3 ha chiesto di posticipare la data effettiva dei saldi di fine stagione al primo sabato del mese di febbraio.

Questo ufficio con nota prot 1338855/8/11/2019 ha illustrato alla Confcommercio le motivazioni che hanno portato alla predisposizione della DGR e principalmente ha fatto presente come la DGR n. 589/2011 ha recepito il contenuto delle due decisioni della Conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento "indirizzi unitari delle regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" e del 7 luglio 2016 integrazione al Documento del 24 marzo 2011;

La Confcommercio con successiva nota del 11/11/2019 prot.2929/D3 ha preso atto della volontà della regione di continuare ad applicare l'intese della conferenza delle regioni e province autonome.

Le altre associazioni non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nadia Luzietti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI
CONSUMATORI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Pietro Talario)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Silvano Bertini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. ~~_____~~ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)